

ARTICOLO 24

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico

Raffaella Marzulli
Maria Lilia La Porta

Per il funzionamento del fascicolo virtuale e l'ottimizzazione dei controlli sui requisiti dell'operatore economico è fondamentale l'interoperabilità tra le banche dati esistenti

Un elemento che compone la Bdncp è il fascicolo virtuale dell'operatore economico. Si tratta di una cartella virtuale in cui sono raccolte tutte le informazioni utili a verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti, sia di natura tecnica sia di natura economica, per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici. Esso è accessibile sia all'operatore economico che può utilizzarlo per provare il possesso dei propri requisiti, tramite i documenti inseriti nel sistema, sia alle stazioni appaltanti che possono effettuare le necessarie verifiche di conformità.

Dall'AVCPass al fascicolo virtuale dell'operatore economico

La creazione di un archivio digitale in cui inserire tutti i documenti necessari per partecipare a una procedura di appalto era già prevista dalla normativa precedente.

Sin dal 2014 per partecipare a tutte le procedure previste dal Codice con valore minimo di 40.000 euro e per le quali è previsto il rilascio del Cig era

necessario ricorrere al sistema AVCPass (Authority virtual company passport).

Il sistema dell'AVCPass è stato via via implementato diventando un vero e proprio fascicolo virtuale dell'operatore economico direttamente collegato alla Bdncp.

In particolare, l'articolo 81 del Dlgs 50/2016 (come modificato decreto Sblocca cantieri e dal decreto Semplificazioni *bis*) ha introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire, esclusivamente attraverso la Bdncp, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per partecipare alle procedure di affidamento. Inoltre, è stato previsto il collegamento diretto alla Bdncp consente alla stazione appaltante di controllare la permanenza dei requisiti in capo all'operatore economico per tutta la fase di esecuzione del contratto.

Per garantire la disponibilità in tempo reale delle informazioni contenute nel fascicolo virtuale, l'articolo 81 impone l'interoperabilità delle diverse banche dati gestite dagli enti certificanti con la Bdncp.

L'inadempimento di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati o il rifiuto è rilevante ai fini della valutazione della *performance* del soggetto responsabile all'interno dell'amministrazione competente.

Fino a quando non viene assicurata l'interoperabilità tra le diverse banche dati, l'articolo 81 prevede che l'Anac predisponesse elenchi di operatori economici, per i quali, in occasione di una procedura di affidamento, è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione.

Le regole operative

Con la delibera n. 464 del 27 luglio 2022, l'Anac ha fornito alcune indicazioni operative per l'avvio del fascicolo virtuale dell'operatore economico, che è divenuto obbligatorio a partire dal 9 novembre 2022.

Attraverso un'interfaccia web, le stazioni appaltanti possono acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione. In via transitoria, fino a quando le piattaforme telematiche non saranno interoperabili, resta